SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 2

Entro il 31 agosto 1992, gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso, nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a norma dell'articolo 2359 del codice civile, consegnano al commissario liquidatore lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti. Non oltre sessanta giorni dalla consegna, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma diretto:

a) al trasferimento a terzi, anche in temporanea gestione fiduciaria, delle societa', ovvero degli stabilimenti, aziende o parti di aziende sani o risanabili;

b) alla liquidazione delle societa', aziende, rami o parti di aziende non risanabili, nonche' dei beni mobili e immobili, e dei cespiti attivi o passivi;

c) a definire il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e delle societa' non trasferite. Nei confronti delle societa' controllate di cui al comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e' sospesa fino all'attuazione del programma di cui al comma 2. Fino a quando non siano chiuse le operazioni di liquidazione, e' fatto divieto agli amministratori delle societa' controllate dall'ente soppresso di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria, fatti salvi quelli consentiti dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Alla valutazione delle societa', aziende o beni da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o estere, des- ignate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. Tali societa' formulano altresi' al commissario proposte in ordine ai trasferimenti o alla liquidazione.

Versione in vigore dal 21 agosto 1992, non più in vigore dal 20 ottobre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-1992/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it